Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta:

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 25 settembre 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIE D'ARGENTO

MACUCCI Rolando, il 26 marzo 1971 in Genova. — Con generosa determinazione e grave rischio personale, non esitava a porsi all'inseguimento di due pericolosi malviventi armati che tentavano di allontanarsi, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ente pubblico ed ucciso un dipendente dello stesso ente. Sebbene minacciato, non desisteva dall'animoso proposito contribuendo, in maniera decisiva, all'arresto di uno dei rapinatori. Mirabile esempio di elevate virtù civiche e di sprezzo del pericolo.

Alla memoria di GARCEA Giovanni, il 5 luglio 1971 in Polistena (Reggio Calabria). — Dipendente di un istituto di credito, con assoluto e cosciente sprezzo del pericolo, affrontava coraggiosamente, insieme ad altri ardimentosi, alcuni malviventi che avevano fatto irruzione nella banca a scopo di rapina. Dopo violenta colluttazione, riusciva, unitamente al proprio direttore, a disarmarne uno, mentre gli altri, disorientati, si davano a precipitosa fuga, aprendo il fuoco. In tale circostanza, veniva ferito mortalmente, dando alta attestazione di eccezionali virtù civiche e di incondizionato attaccamento al dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

PROVENZANO Carmine Elia, guardia di pubblica sicurezza, il 3 agosto 1971 in Rimini (Forlì). — Non esitava a seguire all'aperto un superiore che, nottetempo, aveva scorto, dalla finestra di uno stabile adibito temporaneamente ad accantonamento di militari di rinforzo, l'ombra di due individui che si allontanavano precipitosamente. Rinvenuta, sul prato, una miccia, già accesa, collegata ad un ordigno posto nello scantinato dell'edificio e risultati vani i tentativi di spezzare il cavo, con sprezzo del grave rischio personale e animato da encomiabile spirito di abnegazione, collaborava a trasportare, a braccia, l'ordigno su un attiguo terrapieno sabbioso, dove poco dopo si verificava un'esplosione, con fragore distruttivo. Fulgido esempio di coraggio e di assoluta dedizione al dovere.

TOMASINO Luigi, brigadiere di pubblica sicurezza, il 3 agosto 1971 in Rimini (Forlì). — Scorta dalla finestra di un edificio, adibito temporaneamente ad accantonamento di militari di rinforzo, l'ombra di due individui che, nell'oscurità della notte, si allontanavano precipitosamente, dopo aver avvertito altri commilitoni si portava, con tempestiva determinazione, all'aperto, dove notava subito una miccia, già accesa, collegata ad un ordigno posto nello scantinato dello stabile. Risultati vani i tentativi di spezzare il cavo, nella consapevolezza del grave rischio personale ed animato da encomiabile spirito di abnegazione, provvedeva, unitamente ad un subalterno, a trasportare, a braccia, l'ordigno su un attiguo terrapieno sabbioso, dove poco dopo si verificava un'esplosione, con fragore distruttivo. Mirabile esempio di operante coraggio e di incondizionata dedizione al dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

FERRAZIN Severino, brigadiere dei vigili del fuoco, il 9 aprile 1970 in Genova. — Con fredda determinazione ed incurante della propria incolumità, partecipava validamente, in condizioni di estrema difficoltà, alle operazioni di soccorso dei naufraghi di una turbonave, sospinta contro una scogliera dalla tempesta.

NENI Luigi, brigadiere dei vigili del fuoco, il 9 aprile 1970 in Genova. — Con fredda determinazione ed incurante della propria incolumità, partecipava validamente, in condizioni di estrema difficoltà, alle operazioni di soccorso dei naufraghi di una turbonave, sospinta contro una scogliera dalla tempesta.

COLLARETA Bruno, vigile urbano, il 26 marzo 1971 in Genova. — Con ammirevole slancio e sprezzo del pericolo, collaborava attivamente alla cattura di un pericoloso malvivente armato, in fuga dopo aver partecipato ad una rapina e all'uccisione di un dipendente di un ente pubblico che aveva tentato di contrastarlo.

CUCINI Bruno, il 26 marzo 1971 in Genova. — Richiamato da grida di allarme improvvise, non esitava, alla guida della propria autovettura, a contrastare la fuga di due pericolosi malviventi armati, che tentavano di allontanarsi dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ente pubblico ed ucciso un dipendente dello stesso ente. Il coraggioso ed encomiabile atto di civismo consentiva la cattura di uno dei rapinatori.

DE CAMPOS ZANINI Carlos Henrique, il 24 febbraio 1972 in S. Paolo del Brasile. — In occasione di un violento incendio, divampato in un grattacielo, sede anche di diverse ditte italiane, sfidava, con pronta e coraggiosa determinazione, le alte fiamme e l'insopportabile calore, per recare soccorso alle numerose persone rimaste bloccate. Con sprezzo del pericolo e somma abnegazione, pilotando un elicottero messo generosamente a disposizione da una industria italiana, riusciva, con ardimentose manovre, ad atterrare sul terrazzo dello stabile, avviando, unitamente ad un animoso nostro connazionale, l'opera di salvataggio.

DE BELLEGARDE DE SAINT LARY Carlo, il 24 febbraio 1972 in S. Paolo del Brasile. — In occasione di un violento incendio, divampato in un grattacielo, sede anche di diverse ditte italiane, sfidava, con pronta e coraggiosa determinazione, le alte fiamme e l'insopportabile calore, per recare soccorso alle numerose persone rimaste bloccate. Con sprezzo del pericolo e somma abnegazione, a bordo di un elicottero, pilotato da altro animoso e messo generosamente a disposizione da un'industria italiana, riusciva a portarsi sul terrazzo dello stabile, avviando l'opera di salvataggio.

(11959)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1973, n. 665.

Modificazioni allo statuto del « Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ».

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono modificati gli articoli 25 e 35 dello statuto del « Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. 666.

Estinzione dell'opera pia « Ospedale civile », con sede in Palazzolo Acreide.

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ospedale civile », con sede in Palazzolo Acreide (Siracusa), viene dichiarata estinta e il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1973, n. 667.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla signora Adria Valensin, vedova Di Cola-vedova Grassi, con testamento pubblico del 16 luglio 1970, pubblicato il 1° ottobre 1970 per atto del dott. Carlo Marchetti, notaio in Milano (n. 41094 di rep. e n. 12656 di raccolta), registrato in Milano il 2 ottobre 1970 al n. 15133, serie *E*, consistente in un immobile sito in Milano, via Rovani n. 3, nonchè in beni mobili vari, per un valore complessivo di L. 33.478.431.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1973, n. 668.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Margherita Miroglio ved. Guarini, con testamento olografo del 5 febbraio 1970, pubblicato il 24 febbraio 1971 per atto del dott. Ezechiele Zanzi, notaio in Busto Arsizio (rep. n. 94258 e n. 21176 di racc.), registrato a Busto Arsizio il 3 marzo 1971 al n. 518, vol. 150, consistente in un appartamento sito in Milano, viale Beatrice d'Este n. 3/A per un valore presunto di L. 24.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 31 luglio 1972, n. 410, del comune di Benevento;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 1.170.104.780 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Benevento un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Gennaro De Rienzo e dell'arch. Leopoldo Principe il comune di Benevento è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.170.104.780 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Benevento un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 76.030.000 annue, pari in cifra tonda al 65 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 1.170.104.780 da contrarre ai sensi dell'art. 1 per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Benevento il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Registro n. 42 Grazia e giustizia, foglio n. 260

(12331)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1973.

Modifica dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonché con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955, 2 settembre 1967 e 5 agosto 1972;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alle modificazioni degli articoli 12, lettera *g*) e 27 del predetto statuto, dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 20 luglio 1973;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza a che vengano approvate le anzidette varianti statutarie;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 12, lettera *g*) e 27 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, in conformità del testo seguente:

Art. 12. — « Spetta in particolare alla deputazione amministratrice:

(*Omissis*)

g) erogare gli utili disponibili per gli scopi di cui all'art. 27;

(*Omissis*) »

Art. 27. — « Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

cinque decimi alla riserva ordinaria;

fino a cinque decimi in erogazioni per opera di beneficenza, assistenza e pubblica utilità, nonché in erogazioni rivolte a favorire ed incoraggiare l'insediamento, l'assistenza e lo sviluppo delle attività produttive e la valorizzazione delle risorse economiche; il tutto da riservare in misura non inferiore a 3/4 — ivi comprese le contribuzioni di carattere contrattuale — a vantaggio della città di Siena, delle sue istituzioni e della sua provincia;

l'eventuale residuo ad integrazione, nella misura ritenuta conveniente, dei fondi speciali per le oscillazioni del valore dei titoli e per perdite eventuali, nonché di altri fondi speciali che la deputazione credesse di creare ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(12329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data: 1° giugno 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Sondrio. — Intestazione: Molteni Giuseppe, nato a Trezzo d'Adda il 16 settembre 1947. — Titoli del debito pubblico: nominativi 15. — Capitale L. 426.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1008 mod. 25/A. — Data: 13 marzo 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Marinelli Alberto, nato a Foggia il 27 gennaio 1914. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1973

(11844)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 215, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 18 aprile 1969 proposto dalla signora Persolja Ivanka nata Valantic, avverso il decreto ministeriale n. 6029-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12334)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 216, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 marzo 1969, proposto dalla signora Gadnik Ljudmila in Cingerle, avverso il decreto ministeriale n. 6159-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12335)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 162, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 26 gennaio 1970 proposto dal signor Blaskovic Anton, avverso il decreto ministeriale n. 7532-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12336)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 206, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 26 febbraio 1970 proposto dal signor Tekovic Anton, avverso il decreto ministeriale n. 5823-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12337)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 200, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 18 aprile 1969 proposto dal signor Sedmak Joze, avverso il decreto ministeriale n. 6413-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12339)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 217, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 11 marzo 1969 proposto dalla signora Belinger Susanna in Ferfolja, avverso il decreto ministeriale n. 6320-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12340)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 163, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 1° agosto 1969, proposto dal signor Ursic Stanislav, avverso il decreto ministeriale n. 5812-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12338)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 203, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 29 marzo 1969 proposto dalla signora Toffanin Giorgina nata Hrovatin, avverso il decreto ministeriale n. 8662-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12291)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 191, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 3 marzo 1969 proposto dal sig. Crespi Anselmo, avverso il decreto ministeriale n. 8011-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12292)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 193, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 18 giugno 1969 proposto dalla signora Lozej Bogdana nata Cesnik, avverso il decreto ministeriale n. 6112-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12293)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 208, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969 proposto dalla signora Kenic Ljudmila nata Slavec, avverso il decreto ministeriale n. 6412-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12294)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 185, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 22 aprile 1969 proposto dalla signora Batic Leopolda nata Bovcon, avverso il decreto ministeriale n. 6278-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12295)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 202, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 26 gennaio 1970 proposto dal sig. Derman Karel, avverso il decreto ministeriale n. 5983-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12296)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 164, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 17 giugno 1969 proposto dal sig. Dekleva Roman, avverso il decreto ministeriale n. 5966-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12297)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 189, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 31 marzo 1969 proposto dal sig. Genellina Ernesto, avverso il decreto ministeriale n. 5196-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 6 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	577,75	577,75	577,50	577,75	570,75	577,70	577,50	577,75	577,75	577,75
Dollaro canadese	580,90	580,90	579 —	580,90	571,50	580,85	579,70	580,90	580,90	580,90
Franco svizzero	185,85	185,85	185,75	185,85	185,15	185,80	185,97	185,85	185,85	185,85
Corona danese	99,91	99,91	100,08	99,91	100 —	99,90	99,85	99,91	99,91	99,91
Corona norvegese	102,95	102,95	102,90	102,95	103 —	102,90	102,85	102,95	102,95	102,95
Corona svedese	136,18	136,18	136,45	136,18	136,50	136,15	136,13	136,18	136,18	136,18
Fiorino olandese	220,54	220,54	220,50	220,54	223,70	220,55	220,45	220,54	220,54	220,54
Franco belga	15,425	15,425	15,45	15,425	15,47	15,44	15,43	15,425	15,42	15,42
Franco francese	135,50	135,50	135,70	135,50	135 —	135,50	135,45	135,50	135,50	135,50
Lira sterlina	1401,35	1401,35	1399 —	1401,35	1391,50	1401,30	1400,90	1401,35	1401,35	1401,35
Marco germanico	229,82	229,82	230,65	229,82	233 —	229,80	230,13	229,82	229,82	229,82
Scellino austriaco	31,27	31,27	31,32	31,27	31,40	31,25	31,26	31,27	31,27	31,27
Escudo portoghese	24,58	24,58	24,58	25,58	24,40	24,55	24,54	24,58	24,58	24,58
Peseta spagnola	10,163	10,163	10,16	10,163	9,95	10,15	10,16	10,163	10,16	10,16
Yen giapponese	2,11	2,11	2,10	2,11	2,13	2,11	2,1025	2,11	2,11	2,11

Media dei titoli del 6 novembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,150
» 5 % (Ricostruzione)	96,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
» 5 % (Città di Trieste)	96,175
» 5 % (Beni esteri)	94,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,550
» 5,50 % » » 1968-83	93,875
» 5,50 % » » 1969-84	96,750
» 6 % » » 1970-85	98,80
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,470
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	577,625
Dollaro canadese	580,30
Franco svizzero	185,91
Corona danese	99,88
Corona norvegese	102,90
Corona svedese	136,155
Fiorino olandese	220,495
Franco belga	15,427
Franco francese	135,475
Lira sterlina	1401,125
Marco germanico	229,975
Scellino austriaco	31,265
Escudo portoghese	24,56
Peseta spagnola	10,161
Yen giapponese	2,106

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1973 al 30 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2369/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	580,00	17,50
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.005,00	11.442,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	617,50	55,00
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.042,50	11.480,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	671,88	109,38
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.096,88	11.534,38

(12065)

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 20 novembre 1972 al 7 dicembre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2414/72 e n. 2520/72

(in lire italiane per 100 kg. netti)

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
15.07 A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:	
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:	
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	3.930,60 (a)
	05-06	b. altro	5.276,25 (a)
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subìto un processo da raffinazione)	3.541,25 (a)

(a) Per l'olio di oliva esportato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg. il prelievo va ridotto di lire 4.375,00 per 100 kg. netti (regolamento (CEE) n. 616/72).

(12205)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n 1749/73, n 1775/73, n. 1788/73, n. 1797/73, n 1810/73, n 1825/73, n. 1841/73, n. 1847/73, n. 1859/73, n. 1873/73, n. 1889/73, n. 1904/73, n. 1913/73, n. 1932/73, n. 1946/73, n. 1970/73, n. 1987/73, n. 1998/73, n. 2013/73, n. 2031/73 e n 2060/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-7-1973	3-7-1973	4-7-1973	5-7-1973	6-7-1973	7/9-7-1973	10-7-1973	11-7-1973	12-7-1973	13-7-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	20.212,50	20.212,50	18.775,00	19.662,50	19.662,50	19.662,50	19.662,50	19.662,50	19.150,00	19.600,00
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	13.768,75 (a) (d)	11.800,00 (a) (d)	11.425,00 (a) (d)	11.425,00 (a) (d)	8.918,75 (a) (d)	8.918,75 (a) (d)	5.806,25 (a) (d)	5.806,25 (a) (d)	62,50 (a) (d)	62,50 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	25.481,25 (e)	25.481,25 (e)	24.531,25 (e)	25.687,50 (e)	25.687,50 (e)	25.687,50 (e)	25.687,50 (e)	24.756,25 (e)	26.081,25 (e)	26.081,25 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	7.481,25 (b)	7.481,25 (b)	7.481,25 (b)	9.187,50 (b)	8.718,75 (b)	8.718,75 (b)	10.862,50 (b)	10.862,50 (b)	12.400,00 (b)	12.400,00 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	9.693,75 (b)	9.212,50 (b)	9.212,50 (b)	10.500,00 (b)	10.500,00 (b)	10.500,00 (b)	10.500,00 (b)	10.500,00 (b)	11.731,25 (b)	12.187,50 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	8.806,25 (b) (c)	8.331,25 (b) (c)	7.612,50 (b) (c)	7.612,50 (b) (c)	7.612,50 (b) (c)	7.612,50 (b) (c)	6.543,75 (b) (c)	6.543,75 (b) (c)	8.287,50 (b) (c)	10.100,00 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	13.912,50 (b)	12.718,75 (b)	12.718,75 (b)	14.512,50 (b)	14.975,00 (b)	14.975,00 (b)	14.975,00 (b)	14.975,00 (b)	16.437,50 (b)	16.893,75 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	11.043,75 (b)	10.087,50 (b)	10.087,50 (b)	10.087,50 (b)	10.087,50 (b)	10.693,75 (b)	9.412,50 (b)	9.412,50 (b)	11.518,75 (b)	11.968,75 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	40.025,00	40.025,00	38.012,50	39.250,00	39.250,00	39.687,50	39.250,00	39.250,00	38.537,50	39.162,50
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	42.987,50	42.987,50	41.656,25	43.275,00	43.275,00	43.275,00	43.275,00	41.975,00	43.831,25	43.831,25
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	26.931,25	23.881,25	23.300,00	23.743,75	19.412,50	19.412,50	14.587,50	14.587,50	5.687,50	5.687,50
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	42.475,00	42.475,00	40.300,00	41.637,50	41.637,50	42.112,50	41.637,50	41.637,50	40.868,75	41.543,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14/16-7-1973	17-7-1973	18-7-1973	19-7-1973	20-7-1973	21/24-7-1973	25-7-1973	26-7-1973	27-7-1973	28/30-7-1973	31-7-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	19.600,00	19.600,00	17.931,25	16.856,25	16.856,25	15.931,25	15.468,75	16.450,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	62,50 (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	25.175,00 (*e*)	25.175,00 (*e*)	23.368,75 (*e*)	22.756,25 (*e*)	22.756,25 (*e*)	20.537,50 (*e*)	20.537,50 (*e*)	21.568,75 (*e*)	21.568,75 (*e*)	21.568,75 (*e*)	22.925,00 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	10.256,25 (*b*)	10.256,25 (*b*)	8.443,75 (*b*)	7.212,50 (*b*)	6.287,50 (*b*)	5.362,50 (*b*)	3.518,75 (*b*)	4.731,25 (*b*)	4.731,25 (*b*)	4.731,25 (*b*)	4.731,25 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	11.731,25 (*b*)	11.281,25 (*b*)	11.956,25 (*b*)	10.631,25 (*b*)	10.631,25 (*b*)	10.631,25 (*b*)	10.631,25 (*b*)	11.743,75 (*b*)	11.743,75 (*b*)	11.743,75 (*b*)	11.293,75 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	10.100,00 (*b*) (*c*)	8.743,75 (*b*) (*c*)	8.062,50 (*b*) (*c*)	8.062,50 (*b*) (*c*)	8.062,50 (*b*) (*c*)	6.837,50 (*b*) (*c*)	5.687,50 (*b*) (*c*)	5.687,50 (*b*) (*c*)	5.137,50 (*b*) (*c*)	5.137,50 (*b*) (*c*)	6.950,00 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	16.893,75 (*b*)	16.893,75 (*b*)	16.893,75 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	14.956,25 (*b*)	13.806,25 (*b*)	14.868,75 (*b*)	14.868,75 (*b*)	14.868,75 (*b*)	14.868,75 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	12.425,00 (*b*)	12.425,00 (*b*)	12.425,00 (*b*)	11.993,75 (*b*)	11.993,75 (*b*)	11.993,75 (*b*)	11.993,75 (*b*)	11.531,25 (*b*)	11.531,25 (*b*)	9.950,00 (*b*)	9.950,00 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	39.162,50	39.162,50	36.831,25	35.325,00	35.325,00	34.031,25	33.381,25	34.756,25	34.125,00	33.650,00	33.650,00
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	42.562,50	42.562,50	40.031,25	39.175,00	38.656,25	36.068,75	36.068,75	37.512,50	37.512,50	37.512,50	39.412,50
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	5.687,50	5.687,50	1.481,25	zero	zero	zero	zero	806,25	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	41.543,75	41.543,75	39.025,00	37.400,00	37.400,00	36.000,00	35.300,00	36.781,25	36.100,00	35.587,50	35.587,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(12202)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 7 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e) del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2805/72, n. 32/73, n 67/73, n. 122/73, n. 192/73, n. 259/73, n. 296/73, n. 342/73 e n. 398/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli olii vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . .	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2495/71 e n. 2697/71.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(12064)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, si svolgeranno presso l'istituto di botanica dell'Università di Pisa con inizio il giorno 22 novembre p.v. alle ore 9, in via Luca Ghini, n. 5.

(12385)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972, registro n. 30 Difesa, foglio n. 66);

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1973, registro n. 1 Difesa, foglio n. 70);

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. di Francesco Alfredo	punti	33,829
2. Fabbro Pierpaolo	»	33,352
3. Antonini Roberto	»	32,718
4. Calcagnini Giuseppe	»	32,547
5. Gualtieri Umberto	»	32,417
6. Caso Moreno	»	32,189
7. Ortolani Gianni	»	32,000
8. Brancadoro Carlo	»	31,999
9. Cappellacci Carlo	»	31,961
10. Valori Sergio	»	31,871
11. Piuzzi Adriano	»	31,742
12. Ragozzino Giovanni	»	31,703
13. Puleo Antonino	»	31,694
14. Manca Fernando	»	31,663
15. Mazzini Aldo	»	31,638
16. Cirnigliaro Matteo	»	31,631
17. Costa Nino	»	31,610
18. Casotto Rino	»	31,349
19. Carrer Graziano	»	31,345
20. Colombo Giancarlo	»	31,200
21. Testi Leandro	»	31,135
22. Di Pauli Andrea	»	31,133
23. Della Rossa Umberto	»	31,117
24. Casolari Gianfranco	»	31,075
25. Naldini Mario	»	31,049
26. Della Pietra Silvano	»	31,047
27. Chieppa Armando	»	31,046
28. Cattani Bruno	»	31,045
29. Schlechtleitner Enrico	»	30,868
30. Gabaglio Pietro	»	30,784
31. Baglioni Giuseppe	»	30,654
32. Casadio Roberto	»	30,652
33. Sabet Munir	»	30,636
34. Rosati Fulvio	»	30,595
35. Stramaccioni Sandro	punti	30,555
36. Folchi Maurizio	»	30,485
37. Biancuzzi Renzo	»	30,465
38. Posca Vito	»	30,433
39. Cardascia Claito Lorenzo	»	30,410
40. Volpi Giorgio	»	30,361
41. Russolillo Marcello	»	30,313
42. Dani Maurizio	»	30,263
43. Ciani Daniele	»	30,230
44. Boscolo Angelo	»	30,128
45. Paolini Franco	»	30,098
46. Ferrulli Giuseppe	»	30,097
47. Morini Antonio	»	30,010
48. Afan de Rivera Costaguti Ignazio	»	29,968
49. Manto Gianfranco	»	29,793
50. Filogonio Massimo	»	29,514
51. Papa Vincenzo	»	29,077

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 215

(12363)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589, del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671, del 2 novembre 1972, n. 2692, del 13 marzo 1973, n. 2743 e n. 2755, del 22 marzo 1973, n. 2762 e del 19 aprile 1973, n. 2775, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla commissione stessa;

Visto che il direttore di sezione Celestini dott. Alberto, segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso in parola, il giorno 7 maggio 1973 è assente dal servizio per motivi sindacali e, quindi, non può svolgere le proprie mansioni nell'ambito della stessa sottocommissione;

Considerato che per la stessa giornata del 7 maggio 1973 è prevista una riunione della ripetuta 1ª sottocommissione per procedere all'esame orale nei confronti di alcuni candidati del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario e che, quindi, è necessario procedere alla sostituzione del dott. Celestini nelle mansioni di segretario;

Decreta:

Il direttore di sezione Francesconi dott. Luigi è nominato segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del direttore di sezione Celestini dott. Alberto, assente il giorno 7 maggio 1973 per motivi sindacali.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Registro n. 46 Poste e telecom., foglio n. 3

(12389)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 27 marzo 1973 e modificata con decreto ministeriale 4 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Sette Pietro, nato a Roma l'8 novembre 1932 .	punti	100	su 100
2. Cariati Erminio, nato a Torano Castello il 28 febbraio 1934	»	99	»
3. Buscioni Francalanci Guido, nato a Firenze il 3 maggio 1933 .	»	98	»
4. Gargano Francesco, nato a Palermo il 4 luglio 1930 .	»	98	»
5. Maggi Giuliano, nato a Ivrea il 21 maggio 1932 .	»	98	»
6. Moncalvo Franco Domenico, nato ad Alessandria il 23 febbraio 1928	»	98	»
7. Mori Domenico, nato a Portici il 22 ottobre 1922	»	98	»
8. Pisano Mario, nato a Cagliari il 20 ottobre 1935	»	98	»
9. Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927 . .	»	97	»
10. Santoro Eugenio, nato a Roma il 29 marzo 1938	»	95	»
11. Fabretto Garibaldino, nato a Rovigno d'Istria il 16 ottobre 1920 .	»	94	»
12. Marinelli Massimo, nato a Napoli il 15 settembre 1928 .	»	92	»
13. Floris Giovanni, nato a Cagliari il 2 maggio 1924 .	»	90	»
14. Cabrini Giovanni, nato a Milano il 13 ottobre 1926	»	90	»
15. Mombelloni Giovanni Taddeo, nato a Brescia il 14 settembre 1932 .	»	90	»
16. Natale Costanzo, nato a Foggia il 14 febbraio 1938	»	90	»
17. Festa Raffaele, nato ad Avellino il 25 febbraio 1932 .	»	88	»
18. Lise Mario, nato a Belluno il 13 marzo 1934	»	88	»
19. Angeletti Carlo Alberto, nato a La Spezia l'11 marzo 1932 .	»	82	»
20. Neonato Camillo, nato a Borzonasca il 22 ottobre 1915	»	82	»
21. Fantoni Pierangelo, nato a Milano il 16 giugno 1935	»	80	»
22. Ferranti Giuseppe, nato a Ficarazzi il 14 dicembre 1931 .	»	80	»
23. Guernelli Natalino, nato a Bologna il 24 dicembre 1930 .	»	80	»
24. Madera Raffaele, nato a Palmi il 13 settembre 1937 .	»	80	»
25. Mezzacapo Bruno, nato a Capranica il 20 febbraio 1935 .	»	80	»
26. Pagni Mauro, nato a Radicofani il 31 maggio 1930 .	»	80	»
27. Forni Eugenio, nato a Sondrio il 3 novembre 1936	»	78	»
28. Alessandri Gino, nato ad Arezzo il 2 novembre 1920	punti	75	su 100
29. Amoroso Giacomo, nato a Bella il 25 settembre 1933	»	75	»
30. Bottari Aldo, nato a Roccella Ionica il 1° luglio 1922	»	75	»
31. Delbue Vittorio, nato a Campagnola Emilia il 4 novembre 1937	»	75	»
32. De Tullio Antonio, nato a Bari il 5 settembre 1929	»	75	»
33. Muggia Giorgio, nato a Bologna il 23 aprile 1915	»	75	»
34. Pampaloni Angiolino, nato a Firenze il 9 settembre 1934	»	75	»
35. Trotti Maina Guglielmo, nato a Genova il 5 luglio 1936	»	75	»
36. Pappalardo Aurelio, nato a Torre del Greco il 5 giugno 1928	»	72	»
37. Ciampa Virgilio, nato ad Amaroni il 10 giugno 1924	»	70	»
38. Dall'Antonia Francesco, nato a Pieve di Soligo il 14 febbraio 1938	»	70	»
39. Guariglia Aurelio, nato a Salerno il 17 dicembre 1930	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12261)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1/A vacante nella provincia di Genova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1/A vacante nella provincia di Genova;

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1/A vacante nella provincia di Genova, nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo	punti	117,59	su 150
2. Durano dott. Giustino	»	113,86	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	113 —	»
4. Nai dott. Siro	»	112,04	»
5. Eydoux dott. Ermanno	»	110,50	»
6. De Lisi dott. Leonardo	»	109,36	»
7. Pattaro dott. Giuseppe	»	106,13	»
8. Giordano dott. Luigi	»	104,88	»
9. Graziani dott. Marcello	»	103,63	»
10. Schinco dott. Emilio	»	103,59	»
11. Verghetti dott. Piero	»	101,77	»
12. Aiello dott. Salvatore	»	101,63	»
13. Molinari dott. Lodovico	»	101,60	»
14. Prati dott. Giovanni	»	86 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(12387)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 24.

Provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo art. 4:

« I contributo nelle spese per la esecuzione delle opere indicate nei precedenti articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, nelle seguenti misure:

a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati nelle loro organizzazioni legalmente costituite: 50% della somma ammessa, comprensiva di tutte le spese di impianto, nonchè di quelle relative alla provvista delle piante, alle pratiche colturali inerenti le operazioni di impianto medesimo fino al secondo anno di vita.

Agli imprenditori agricoli che impiantino nuovi vigneti specializzati aventi una superficie effettiva non inferiore a mq. 3.000 (costituita da uno o più appezzamenti anche non contigui) saranno ammesse a contributo, oltre alle spese indicate nel comma precedente, anche quelle necessarie per la sistemazione dei terreni, compresi i muri di terrazzamento, ove necessari.

b) 25% nelle spese ammesse per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;

c) 50% delle spese ammesse per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti, se gli impianti sono eseguiti da singoli imprenditori; 70% di tali spese, se gli impianti sono eseguiti da imprenditori agricoli associati nelle loro organizzazioni legalmente costituite.

Art. 2

Non possono essere concessi contributi regionali nelle spese per l'impianto di frutteti di albicocchi.

Sono revocate le provvidenze previste dalla deliberazione del consiglio regionale n. 48 in data 7 aprile 1955, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di barbatelle innestate e di piante da frutto.

Art. 3

La giunta regionale è autorizzata a concedere e a liquidare, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle foreste, contributi alle associazioni di agricoltori legalmente costituite (centri moltiplicazione patate da semina; cooperative agricole; consorzi di miglioramento fondiario), nella misura del 50% delle spese ammesse, comprensive di tutte le spese inerenti la coltivazione e la produzione di patate da semina.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi esclusivamente per le coltivazioni effettuate con osservanza delle norme dello Stato e della Comunità economica europea vigenti in materia di produzione e commercializzazione delle patate da semina. In particolare le patate da semina devono provenire da colture controllate in campo e munite di regolare certificazione.

Il controllo della rispondenza delle colture ai requisiti sopra indicati e delle varietà e la determinazione delle spese ammissibili a contributo sono demandati all'assessorato all'agricoltura e alle foreste.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 25.

Costruzione di un Istituto-Centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici, in comune di Sarre.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli interventi intesi al potenziamento delle strutture e servizi sociali e sanitari regionali, è autorizzata la costruzione, in comune di Sarre, su area di proprietà regionale, di un istituto - « Centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici », in esecuzione del decreto ministeriale 10 novembre 1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 10 gennaio 1966) e della legge 30 maggio 1965, n. 574, « Centro » che sarà realizzato secondo i criteri di cui alla relazione e ai tre allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge.

Il centro farà parte dei servizi socio-sanitari regionali ed entrerà in funzione secondo le modalità e indirizzi di cui al primo comma, a seguito di apposita legge regionale, da emanare per la ristrutturazione dei servizi stessi in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per la costruzione del predetto centro regionale è autorizzata la spesa di lire seicento milioni prevista per le opere e gli impianti, oltre alla spesa annua di lire diciassette milioni prevista a carico regionale per l'ammortamento dei mutui passivi da contrarre per il finanziamento dell'opera.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, nei limiti di spesa degli appositi stanziamenti annui del bilancio regionale, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese per l'attuazione della precitata opera, ammessa al contributo statale trentacinquennale a' sensi di legge.

Art. 3.

La spesa di lire seicento milioni, di cui al precedente articolo, graverà sul sottoindicato apposito istituendo capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per lanno 1973.

La spesa annua di lire diciassette milioni, di cui al precedente articolo, graverà sui sottoindicati appositi capitoli da istituire nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e per i successivi 34 anni di durata di ammortamento dei contraendi mutui passivi.

Per il finanziamento e la copertura delle spese di cui sopra sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

— è istituito il seguente nuovo capitolo 534 (« Spese per la costruzione dell'istituto-centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici ») con lo stanziamento di lire seicento milioni;

— è istituito il seguente nuovo capitolo 288 (« Quota capitale ammortamento mutui assunti per la costruzione dell'istituto-centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici »), con lo stanziamento di L. 2.300.000;

— lo stanziamento del capitolo 181 (« Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa ») è aumentato di L. 14.700.000;

— lo stanziamento del capitolo 271 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F* ») è ridotto di lire seicentodiciassettemilioni.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione dei bandi di appalto-concorso e all'aggiudicazione dei lavori di costruzione del centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici e all'approvazione e liquidazione delle relative spese, nonchè all'approvazione degli atti necessari per addivenire all'assunzione dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli.

L'aggiudicazione dei lavori è subordinata al preventivo parere sul soggetto vincente da parte di apposita commissione esaminatrice.

Art. 5.

La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4 è prevista dall'art. 91 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 sarà nominata dalla giunta regionale e sarà composta come segue:

Presidente:

Il presidente della giunta regionale.

Membri:

l'assessore alla sanità ed assistenza sociale;

l'assessore ai lavori pubblici;

l'assessore alla pubblica istruzione;

tre consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dalla giunta regionale;

l'ingegnere capo dirigente l'assessorato lavori pubblici;

l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Aosta;

il medico regionale;

il sovraintendente alle antichità e belle arti;

un architetto e un ingegnere designati dai rispettivi ordini professionali della Valle d'Aosta;

un sanitario esperto in neuro-psico-pedagogia, designato dall'ordine dei medici;

un rappresentante dell'associazione valdostana dei genitori di figli subnormali, designato dalla associazione stessa.

Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'assessorato alla sanità.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

ALLEGATO A alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 25

PARTE PRIMA

L'ASSISTENZA AI BAMBINI DISADATTATI IN VALLE D'AOSTA

1. PREMESSA.

Volendo affrontare, su un piano regionale, una politica di assistenza ai bambini cosiddetti « disadattati » della Valle d'Aosta non è possibile fare astrazione dei seguenti due concetti di base:

a) inquadramento del concetto di disadattamento;

b) strutture portanti del recupero del disadattato.

1.2. *Inquadramento del concetto di disadattamento:*

Esula dagli scopi della presente premessa una disamina approfondita del punto *a*). Si può solo accennare brevemente che una classificazione dei disadattati potrebbe articolarsi in:

Disadattati per cause sensoriali:
sordastri; ambliopici.

Disadattati per turbe motorie:
paralisi cervicale infantile; turbe della psicomotricità.

Disadattati per cause intellettive:
ipodotati gravi; ipodotati lievi.

Disadattati per turbe caratteriali: è questo il gruppo più numeroso comprendente soggetti con disturbi della personalità o con difficoltà di relazione col mondo esterno.

1.3. *Strutture portanti del ricupero.*

Per quanto invece attiene le strutture portanti del ricupero di cui al punto *b*), queste vanno identificate:

1) nelle U.S.L.;
2) nella scuola;
3) nella famiglia.

1.4. *La U.S.L.*

La U.S.L. dovrà, a questo proposito, inserirsi quale unità operativa con compiti di dépistage precocissimo. Tale dépistage si muoverà nelle seguenti 3 direttrici di fondo:

1) studio biologico
2) studio psicologico
3) studio sociale.

In altre parole nella U.S.L. dovrà trovare spazio oltre che una medicina preventiva per l'età adulta anche una medicina preventiva per l'età evolutiva di stretta competenza del pedopsichiatra.

Questo binomio specialistico è indispensabile per la realizzazione « alla base » del programma di intervento. Basti pensare ad esempio alla incidenza che sul disadattamento hanno certe malattie dismetaboliche o difetti di tipo alimentare. Poichè la U.S.L. ha il compito di unità operativa a livello di ogni tipo di scuola diviene indispensabile la specializzazione in pediatria per il medico scolastico.

1.5. *La scuola.*

La scuola è una delle strutture portanti perchè è nel suo seno che troviamo tutte le devianze umane.

1.6. *La scuola integrata.*

Oggi si chiede alla scuola non solo di insegnare, ma anche di curare. Ciò significa che la scuola deve essere integrata, cioè nella scuola deve agire un gruppo di tecnici (équipe medico-pedagogica) che in unione con l'insegnante partecipi al processo educativo e di socializzazione del disadattato. La scuola dovrà quindi avere come méta principale la socializzazione dell'individuo. Scuola integrata significa quindi centro periferico di « cura » di tutte le devianze: è sufficiente questa moderna interpretazione della scuola per comprendere quanto non solo anacronistica, ma addirittura negativa sia la classe differenziale.

Per la classe degli pseudodeboli non dovrà più esserci posto se consideriamo che in una scuola integrata la classe normale può inglobare la classe differenziale.

Chi ha detto che un dislessico non possa stare in una classe normale? Non si dimentichi d'altra parte che ogni qualvolta si opera una divisione in una comunità si crea una segregazione. L'ipodotato può stare dunque nella scuola comune accettato che i contenuti scolastici siano differenti e a patto, si ripete, che la scuola sia una scuola integrata.

Non possiamo comunque nasconderci le difficoltà che oggi si oppongono alla realizzazione della scuola integrata. Sono difficoltà di ordine pratico e soprattutto dipendenti dalla carenza di personale sanitario specializzato o parasanitario adeguatamente preparato. E' questa la carenza di base che giustifica soprattutto le scuole speciali. Queste scuole speciali si vorrebbero eliminare perchè sul piano scientifico siamo convinti che il subnormale e l'insufficiente mentale di grado lieve possano far parte del complesso scolastico comune.

In attesa della scuola integrata che abbiamo preconizzato si dovrebbe almeno dare risalto ad un elemento importantissimo nella scuola, un elemento unificatore di tutta la massa dei ragazzi e cioè il doposcuola. E' chiaro che l'insufficiente mentale — lieve e medio lieve dovrà avere una didattica particolare; forse anche una classe particolare, ma nel doposcuola il ragazzo normale ed il subnormale si amalgamano in un comune spirito sociale per cui non ci saranno difficoltà per i subnormali, nella prepubertà, ad inserirsi nel mondo normale e per i normali di accettare il subnormale. Si tratta, dopotutto, di due cittadini che hanno diritto di inserirsi entrambi nel mondo del lavoro.

1.7. *Istituti per disadattati.*

La domanda più ovvia che possiamo porci a questo punto della disamina è quella se gli Istituti che ricoverano bambini disadattati abbiano ancora un senso oppure no. Non v'è forse

pericolo che questi Istituti che hanno prevalentemente una funzione di difesa sociale diventino invece lo strumento di difesa della società contro questi ragazzi, emarginandoli così per anni all'interno degli istituti? Dobbiamo purtroppo riconoscere che gli Istituti che hanno questo carattere di custodia sono nel nostro Paese la maggioranza. Troppo facilmente in questi Istituti il ragazzo viene considerato come un malato ed in questa direzione il ragazzo reagisce rifiutando questo ruolo mediante un conseguente comportamento talora aggressivo oppure fuggendo, oppure accettando addirittura il ruolo di malato che è la cosa più pericolosa.

Ma ritornando alla domanda d'inizio sull'utilità o meno dell'istituzionalizzazione del bambino diremo che l'inserimento in Istituto è un argomento che deve essere spiegato: vi sono casi particolari in cui l'inserimento sarà sempre necessario sebbene si sia dell'avviso che questo può essere assolutamente diminuito dal 70 all'80%.

Ciò che si vuole invece è una legge che impedisca di istituzionalizzare il ragazzo al di fuori della propria Regione in quanto nessuno ha il diritto nel nome dell'assistenza di distaccare il bambino dalla propria famiglia. Non solo, si vuole inoltre che qualsiasi tipo di istituzionalizzazione debba rispettare la settimana corta in modo che il sabato e la domenica tutti i bambini abbiano la possibilità di tornare in famiglia.

Ridurre anche dell'80% il numero dei bambini da istituzionalizzare non ci autorizza tuttavia ancora a negare in assoluto la necessità di un servizio medico-psico-pedagogico. Esistono dei casi in cui per motivi contingenti, il più delle volte dipendenti proprio da quella famiglia che vorremmo maggiormente responsabilizzare e stimolare a livello dell'assistenza per il disadattato, l'assistenza a livello domiciliare è del tutto inesistente ed il ricovero, anche se limitato nel tempo, si pone quindi quale unica, valida alternativa di intervento.

1.8. *Centro regionale di servizi medico-psico-pedagogici.*

Il centro non intende assolutamente porsi quale biglietto di contestazione; ma bensì quale entità che ci permetta di sperimentare nuove tecniche di sussidio altrimeni non reperibili nel nostro Paese salvo rare eccezioni. In altri termini esso dovrà costituire una «cassa di risonanza» per accertare certe necessità che dovremmo altrimenti sperimentare altrove.

In questa luce il centro si inserisce nel contesto socio-economico della Regione in forma sperimentale partendo dal principio incontrovertibile della non emarginazione del subnormale, ma bensì quale strumento di preparazione del bambino destinato domani ad inserirsi nel mondo del lavoro. E' tuttavia impensabile che il centro possa da solo sopportare il peso di un simile programma: ecco quindi prospettarsi la necessità, per esso, di intervenire quale strumento di preparazione del personale destinato, alla periferia, a recepire i subnormali.

La stragrande maggioranza di questo personale è costituito dagli insegnanti, da coloro cioè che si accusano di non essere in grado di inserire un ragazzo subnormale nella classe normale. In fondo la sostanza del problema dell'assistenza al disadattato è questa: o si responsabilizza la periferia o il problema non si risolve. Ma responsabilizzare significa prima stimolare la conoscenza di un problema e conoscere un problema significa capirlo, studiarlo e assimilarlo.

Si è accennato più sopra al centro quale «cassa di risonanza» e pare che i concetti che precedono inquadrino già l'importanza dell'iniziativa nel senso del suo indirizzo centripeto di preparazione del personale che dovrà operare nella scuola integrata e nei focolari di periferia che presto o tardi si dovranno creare.

In questo senso un centro regionale di servizi medico-psico-pedagogici non potrà mai essere superato.

Ma il centro è valido anche in quanto fine a se stesso, in quanto cioè costituisce un concetto di struttura del quale non possiamo al momento fare a meno; basti pensare ai casi più gravi di insufficienza familiare e insufficienza intellettiva per i quali non conviene neppure ipotizzare un ricovero ospedaliero che oltre ad essere economicamente più oneroso è comunque sempre maggiormente traumatizzante. Si dovrà pertanto sempre poter disporre in una regione di un servizio che offra la possibilità di accogliere per uno, due o tre mesi ai fini di studio e di psico-terapia un soggetto non altrimenti trattabile. Perchè un centro del genere possa mantenere intatta anche nel futuro la propria validità occorre che esso sia impostato su concetto modulare e logistico.

ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DI UN SERVIZIO REGIONALE PER LA POPOLAZIONE INFANTILE HANDICAPPATA

2. Premessa.

A premessa di ciò che l'amministrazione regionale intende realizzare, a breve termine, per coprire le più immediate necessità di servizio e di assistenza ai bambini handicappati, dalla stessa amministrazione viene riaffermata l'opportunità di considerare l'intervento, particolare e di settore, nel quadro del più ampio contesto dell'intera catena dei servizi per la popolazione infantile.

Si riconosce pertanto che il pieno funzionamento di una modificata struttura sanitaria nazionale, la (U.S.L.), possa proporre con l'opera di prevenzione e di profilassi in fase prenatale, nonchè con quella di interventi precoci in fase perinatale e postnatale, una riduzione delle manifestazioni di anomalie psicofisiche nei bambini. A questo scopo dall'amministrazione regionale verranno intraprese ed appoggiate tutte quelle iniziative volte a facilitare al massimo il conseguimento di tale obbiettivo.

Analogamente si dovrà intervenire per i servizi scolastici con la ricerca, per essi, di livelli funzionali ai bisogni, nel rifiuto di una prassi selettiva il cui peso grava sia direttamente sul bambino «escludendolo» sia sulla famiglia per gli oneri materiali e morali che si trova a sostenere. Si ritiene infatti che la scuola sia la struttura più indicata per svolgere una considerevole opera di ricupero e comunque, in nessun caso, non debba mai concorrere ad incrementare il problema della irregolarità.

In questo quadro trovano un preciso riferimento:

1) la creazione di asili nido per la prima infanzia e la verifica dell'efficienza dell'attuale rete di scuole materne della Regione;

2) il potenziamento dei consultori pediatrici operanti nella Regione;

3) il potenziamento ed il coordinamento delle équipes medico-psico-pedagogiche perchè operino a livello dei singoli comprensori a più diretto contatto con gli utenti del servizio;

4) la preparazione di personale specializzato (terapisti, assistenti sociali, ecc.) da affiancare al personale scolastico ed a quello dei consultori.

I punti sovraesposti n. 1), 2), 3), 4) costituiscono il programma a lunga scadenza che l'amministrazione regionale si propone di assolvere.

2.1. *Centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici.*

L'amministrazione regionale si rende perfettamente conto che occorre evitare qualsiasi possibilità, nella realizzazione del programma a breve scadenza, di ricadere nella riproposta di strutture e di sistemi di esclusione. A tale scopo si ritiene necessario porre la massima attenzione più sull'articolazione di tutta una serie di servizi da predisporre che non a modelli istituzionali operanti altrove, la validità dei quali è sottoposta ad un continuo processo fortemente critico. L'intervento immediato viene quindi volto, oltre che come detto per sopperire all'attuale situazione di totale assenza di servizi, anche ad acquisire utili esperienze e preparare personale adeguato per la realizzazione del programma a più lungo termine. La scala di priorità dettata dalle immediate necessità a cui dover far fronte può svolgersi secondo l'articolazione di cui ai seguenti punti:

2.2. *Centro per la preparazione del personale.*

2.3. *Centro di diagnosi.*

Servizio di preparazione del personale specializzato di grado intermedio. Questa preparazione può essere garantita al più alto livello soltanto attraverso la dotazione di attrezzature didattiche specifiche, di insegnamenti, di esperienze formative pratiche e di un tirocinio controllato. Questo servizio dovrà essere pertanto correlato ad un servizio specializzato per il coordinamento delle pratiche diagnostiche, di terapia (con relative apparecchiature), delle esperienze didattiche operate sul territorio, nonché per l'aggiornamento degli orientamenti da seguire per le medesime.

2.4. *Centro di soggiorno e cura* (insegnamento di tipo individualizzato).

Contemporaneamente potranno fare riferimento a questo tipo di strutture i soggetti che per il loro stato psicofisico prospettino il loro inserimento nella scuola normale più differito nel tempo. A tale proposito dovranno essere predisposti spazi e dotazioni per aree di giochi, attività socio-terapiche, attività parascolastiche per l'apprendimento oltre ai normali servizi per un soggiorno temporaneo diurno.

2.5. *Nucleo di residenze.*

Potrebbe pure essere previsto il prolungamento del soggiorno a livello di foresteria anche per le ore notturne per casi particolarmente gravi.

Il servizio di residenza dovrebbe organizzarsi in due parti: secondo un limitato numero di nuclei famiglia (6 nuclei di 4 soggetti) disposti in appartamenti a larga indipendenza dal resto del complesso (anche se per i servizi generali possono appoggiarsi all'intera struttura). Il funzionamento dei nuclei famiglia si giustifica per tutti quei casi che per specifiche ragioni come l'isolamento invernale, l'isolamento dovuto all'innevamento, la mancanza o temporanea assenza dei genitori, ecc. necessitino di un alloggio e di un rapporto diretto con il personale specializzato. Nessuna particolare caratterizzazione, comunque, dovrebbe contraddistinguere tali appartamenti dalle consuete strutture residenziali per la popolazione, se non una maggiore vivibilità anche per la dotazione di spazi verdi disponibili.

L'altra parte del servizio di residenza dovrebbe comprendere un alloggiamento temporaneo di soggetti accompagnati da genitori (5 o 6 camerette in tutto) e destinate ad ospitare bambini per i quali si pongono taluni problemi connessi alla presenza del genitore.

2.6 *Servizi generali.*

Oltre alla foresteria sarebbero quindi da prevedere una serie di servizi, bar, ristorante ecc. che potrebbero essere eventualmente diretti anche da utenti esterni con gestione autonoma rispetto alla restante struttura.

ALLEGATO *B* alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 25

PARTE SECONDA

NOTE RELATIVE ALLA PARTE RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE ARCHITETTONICA DEL CENTRO REGIONALE DI SERVIZI PSICO-MEDICO-PEDAGOGICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SARRE PER LA POPOLAZIONE INFANTILE DELLA VALLE D'AOSTA.

L'insieme si prevede che sia articolato su corpi di fabbrica che non superino l'altezza massima corrispondente a due piani fuori terra. Dovranno potersi svolgere le funzioni che qui di seguito si riassumono in elenco:

A) Centro di diagnosi;
B) Preparazione del personale;
C) Centro di soggiorno e cura;
D) Nucleo di residenze;
E) Servizi generali.

Nella progettazione va tenuto presente che i vari nuclei dovranno far parte di un organismo architettonico che permetta, con la sua distribuzione interna ed esterna, la facilitazione dello svolgimento delle funzioni aggregantesi variamente le une con le altre senza rigidità.

Sarà lasciata ampia libertà al progettista di prevedere un edificio unico oppure più corpi di fabbrica tra loro separati semprechè si possa portare giustificazione alle esigenze sopra espresse.

A) *Centro di diagnosi.*

Dovrà funzionare come un vero e proprio ambulatorio di igiene mentale infantile oltre che come centro di coordinamento dei servizi nel settore, per tutta la popolazione infantile della Valle.

Il centro dovrà comprendere:

1) ingresso ed attesa munita di servizio igienico. Tale zona dovrà essere organizzata in modo che vi possa trovare posto un portiere con funzioni di centralinista e spazi adeguati per ospitare più persone con bambini (eventuale giardinetto di pertinenza).

2) Due salette per le assistenti sanitarie.

3) Sala e saletta per 3 assistenti sociali (due o tre persone con presenza continuativa e punti di appoggio per il personale che opera all'esterno del centro).

4) Saletta per segreteria, archivio e dattilografia.

5) Tre salette per gli psicologi e due ambienti di appoggio per gli altri membri specializzati in discipline pedagogiche quali l'ortopedagogista, il logopedista e lo psicoterapista (tale ambiente ha anche funzione di luogo per colloqui diagnostici).

6) Due stanze per i medici neuropsichiatri (medico dirigente e vice direttore) con funzione di studio o colloquio.

7) Ambulatorio per visite neurologiche in stretto rapporto di vicinanza con i punti 3-5-6-8; l'ambulatorio dovrà essere anche in facile collegamento con i locali destinati ad apparecchiature specialistiche (elettroencefalografia, elettromiografia, radiologia e scopia, oculistica ed ortottica, otorinolaringoiatria, audiologia, otologoterapia, audiometro a potenziali evocati) per le quali occorre un'organizzazione degli spazi secondo quanto le apparecchiature stesse richiedono.

8) Una saletta-studio per lo specialista pediatra con annesso ambulatorio e piccolo laboratorio di analisi.

9) Infermeria dotata di 2 locali e di 3 letti l'uno con annesso vano per l'infermiera e stanzino per armadio farmaceutico.

10) Adeguati servizi igienici per gli ambienti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9).

11) Sala per riunioni di équipe fornita anche di cabina per la proiezione cinematografica.

12) Piccolo locale di soggiorno e spogliatoio del personale fornito di servizio igenico (10 persone).

13) Biblioteca specializzata.

14) Ufficio per il coordinamento dei servizi regionali di assistenza munito di archivio-schedario.

B) *Preparazione del personale.*

E' previsto che il servizio medico-psico-pedagogico abbia la funzione sia di preparare, attraverso corsi di formazione, il personale specialistico (terapisti, assistenti, ecc.) sia di aggiornare il personale già operante nei centri medico-psico-pedagogici che sorgeranno nel territorio della Regione, attraverso corsi periodici.

Potranno gravitare a questo scopo nel servizio circa 20 persone e per esse dovranno prevedersi:

1) sala di riunione;

2) biblioteca e consultazione della stampa periodica specializzata;

3) un piccolo ufficio con funzione di direzione e amministrazione-archivio;

4) adeguati servizi igienici e spogliatoio;

5) salone per seminari e convegni della capienza di 80-100 persone e predisposto per proiezione cinematografica.

Nella considerazione che taluni frequentatori del servizio medico-psico-pedagogico per la preparazione del personale abbiano anche necessità di soggiornare presso il servizio stesso per qualche tempo, si prevederanno 6-7 camerette dotate di adeguati servizi igienici. La loro posizione sarà tale da permettere un accesso indipendente dall'esterno del complesso.

C) *Centro di soggiorno e cura* (centro di insegnamento di tipo individualizzato).

E' destinato ad accogliere, per le sole ore diurne, circa 50 ragazzi di età variabile dai 6 ai 14 anni; questo gruppo è costituito sia da soggetti (circa 25) con presenza limitata alle sole ore diurne, sia da soggetti (24) che pernotteranno nel nucleo delle residenze (nuclei-famiglia); la presenza dei soggetti nel centro di soggiorno si presume non debba essere molto prolungata nel tempo in quanto è dovuta ad un temporaneo periodo di accertamento o di cure.

La funzione del centro di soggiorno è però fondamentale nel trattamento curativo dei soggetti.

Esso dovrà comprendere:

1) adeguati spazi per il gioco ed il soggiorno sia all'aperto che al chiuso (tali spazi dovranno essere organizzabili in modo che in essi i ragazzi possano consumare il pasto principale e riposarsi nelle ore pomeridiane).

2) Zone per attività didattiche di tipo riabilitativo. Tali zone, per comodità di linguaggio, si ipotizzano assimilabili all'aula di tipo tradizionale nella quale possano trovare posto da 6-8 ragazzi; in effetti si dovranno studiare spazi la cui caratterizzazione faciliti al massimo al terapista l'azione di recupero.

Dovranno comunque essere previste:

8 aule di circa 40 mq. ciascuna;
4 nuclei di servizi igienici divisi per sesso;
1 locale per medicheria;
1 piccola piscina coperta munita di spogliatoio e di adeguati servizi;
2 locali per la terapia del linguaggio;
2 spazi per il riposo pomeridiano e per eventuale consumo del pranzo principale;
2 locali per arti e mestieri;
1 palestra-teatrino di circa 100 mq.;
1 locale per psicomotricità;
1 appartamentino modello per addestramento domestico.

Le zone esterne dovranno essere sistemate in modo che vi possano trovare alloggio attrezzature per giochi fissi e mobili, vi dovranno essere vasche per la sabbia, zone per giochi collettivi, ecc.

Inoltre:

1 locale per il personale di servizio con funzione di spogliatoio e servizio igienico;

1 locale per il personale con funzioni didattiche;

1 ufficio di direzione;

1 ufficio di amministrazione ed archivio;

1 ingresso indipendente dalle altre parti già descritte.

D) *Nucleo di residenze.*

Dovrà essere organizzato prevedendone due parti:

alloggiamento temporaneo di soggetti accompagnati dai genitori (5-6 camerette);

alloggiamento per soggiorno più protratto di soggetti in nuclei funzionanti tipo casa-famiglia (6 nuclei di 4 soggetti). Complessivamente si dovranno prevedere circa 30 posti letto.

1) *Alloggiameto temporaneo di soggetti accompagnati dai genitori.*

A questo scopo si dovranno prevedere circa 5 o 6 camerette provviste di servizi ed ubicate in modo che per esse sia permesso il funzionamento come vere e proprie camere d'albergo a 2 letti (1 per il bimbo, 1 per il familiare).

Tale nucleo di camere potrà eventualmente, a discrezione del progettista e per permettere maggiori economie di gestione, essere ricavato in prossimità delle già ricordate zone di alloggio del personale del centro *B*) e si dovranno corredare di servizi igienici (possibilmente 1 per ogni camera), spazi adeguati per ripostigli, deposito della biancheria sporca, piccolo guardaroba. Va anche prevista una cameretta per il personale di custodia notturna (1 persona).

2) *Alloggiamento per soggiorno più protratto di soggetti in nuclei funzionanti tipo casa-famiglia.*

Per questa parte si dovranno prevedere 6 veri e propri appartamenti nei quali le zone notte dovranno essere raggruppate intorno a spazi destinati al soggiorno e che saltuariamente potranno anche prestarsi al consumo di alimenti predisposto dalla cucina centralizzata.

In ogni nucleo famiglia oltre al personale di assistenza costituito in generale da una sola persona sono raggruppati 4 soggetti.

Per riassumere saranno di pertinenza di ogni nucleo:

a) adeguate zone per il riposo notturno;

b) spazi per il gioco ed il soggiorno-pranzo;

c) servizi igienici;

d) una cucinetta (magari una ogni 2 appartamenti) per la preparazione di bevande calde o piccole colazioni;

e) possibilità di accesso ad uno spazio verde di pertinenza del nucleo, ma possibilmente in collegamento con gli spazi verdi degli altri nuclei.

E) *Servizi generali.*

Verranno disposti in modo tale che il loro rapporto con le varie funzioni del complesso ne permetta un uso appropriato.

E' previsto che vi sia un impianto centralizzato di cucina, ma non un impianto di lavanderia al quale si sopperisce mediante convenzioni esterne.

Saranno da prevedersi:

cucina centralizzata dimensionata per 200 coperti con relativi servizi. (E' infatti da prevedersi un servizio mensa-self service anche per il personale del centro, genitori, visitatori, ecc.);

locale per guardaroba e rammendo;

locale per deposito della biancheria sporca (strettamente collegato con l'esterno);

soggiorno e pranzo organizzato tipo self-service e bar funzionante per tutto il personale, visitatori, ecc. ... con annessi servizi igienici.

Nota: In riferimento all'elenco di ambienti sopra riportato si precisa che nella progettazione, ad alcuni ambienti, potranno essere destinate, a discrezione del progettista, anche più funzioni purchè non in contrasto con lo svolgimento delle attività in essi previste, ma anzi integrative di queste.

Per quanto si riferisce ai materiali da adottare si ritiene di proporre qualche suggerimento orientativo.

1) per le zone di soggiorno, per gli spazi comuni ecc. è preferibile che in genere siano adottati materiali per pavimentazione tipo parquet in legno o similari.

2) I rivestimenti alle pareti, perlomeno fino ad un'altezza di mt. 1,50 (nelle zone frequentate dai ragazzi) dovrebbero essere trattati in modo tale che sulle mura sia possibile disegnare, scrivere senza pericolo di recare danno alla parete.

3) I servizi igienici dovranno essere organizzati in modo tale che sia accentuato al massimo il concetto di individualità e di rispetto della persona in modo da non riproporre raggruppamenti di tipo tradizionale proprii delle grandi comunità.

4) Le scale dovranno prevedere gradini di cm. 12 di alzata × cm. 30 di profondità o eventualmente essere sostituite da rampe.

I servizi generali sono completati da:

impianto di riscaldamento;

impianto elettrico, telefonico, citofonico;

impianto igienico-sanitario;

eventuali impianti di ascensori.

Dovrà inoltre essere prevista l'installazione di un impianto di televisione a circuito chiuso tra il nucleo *A*) ed il nucleo *C*).

ALLEGATO *C* alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 25

PARTE TERZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DEL CENTRO DEI SERVIZI PSICO-MEDICO-PEDAGOGICI E PREVISIONE DI LARGA MASSIMA SUL COSTO DI GESTIONE DEL COMPLESSO.

Il centro dei servizi psico-medico-pedagogici troverà la propria collocazione su di un'area dalla superficie di circa 24 mila mq. già acquisita dall'amministrazione regionale nel comune di Sarre ed in zona dislocata a ridosso della parte di levante del castello di Sarre.

La scelta di tale appezzamento ha costituito oggetto di un attento studio da parte di un'apposita commissione tecnico-sanitaria regionale che, dopo aver esaminato molteplici proposte di aree disponibili nei territori dei comuni di Nus, Quart e St-Pierre, si è soffermata ed ha scelto con verbale ufficiale quella di Sarre come la più idonea sia per intrinseche caratteristiche di accessibilità tramite mezzi pubblici (superstrada del monte Bianco, servizio pubblico di linea Aosta - Aymaville e linea ferroviaria) sia per altri fattori quali l'insolazione, la dotazione di infrastrutture igienico-sanitarie (acquedotto e fognatura) sia ancora per l'inserimento del servizio stesso in un vivo contesto socio-economico quale quello del comune di Sarre e della frazione Lalex confinante con l'appezzamento stesso. Una tale ubicazione del centro dei servizi psico-medico-pedagogici può quindi permettere il rapido accesso da Aosta e dai comuni della cintura dei bambini che soggiorneranno nel centro solo durante le ore diurne e tale comodità di accesso si riflette ovviamente anche su tutto il personale medico, paramedico ed assistenziale in genere che nel centro dovrà prestare la propria opera.

Una previsione del costo di gestione del centro regionale dei servizi psico-medico-pedagogici in Sarre non può non essere, al momento attuale, che di larga massima in quanto molteplici fattori oggi imprevedibili quali i miglioramenti economici per il personale addetto, trasferiscono sul piano ipotetico qualsiasi previsione oggi enunciabile. Tuttavia, sulla scorta degli enunciati di cui alla seconda parte del presente lavoro (organizzazione dei servizi del centro) e con partenza dalla necessità di ospitare nel servizio un gruppo di circa 50 bambini dei quali la metà convittori e l'altra metà pendolari per le ore diurne, è prevedibile la seguente necessità di personale che, per comodità, suddividiamo in:

A) personale medico;

B) personale parasanitario (assistenti sanitarie visitatrici ed infermiere);

C) assistenti sociali, psicologi, ortopedagogista, logopedista e psicoterapista;

D) personale insegnante specializzato;

E) personale addetto ai servizi generali.

A) *Personale medico.*

Il personale medico è costituito dal medico neuropsichiatra dirigente il centro dei servizi psico-medico-pedagogici, dal vice direttore e da una équipe medica della quale fanno parte lo specialista pediatra, l'oculista, l'otorinolaringoiatra, il radiologo e l'odontostomatologo.

Mentre è prevedibile che il medico neuropsichiatra dirigente ed il vice direttore si inseriscano nel centro quale personale a tempo pieno e che di conseguenza fruiscano del trattamento economico proprio del contratto sindacale ospedaliero per i primari e gli aiuti, gli altri sanitari specialisti costituenti l'équipe medica potrebbero prestare la loro opera a tempo limitato durante la giornata ed in qualità di consulenti. Impostata così l'assistenza medica ne deriverebbero vantaggi economici senza sofferenza per i diversi servizi specialistici (pediatria oculistica, otorinolaringoiatria, radiologia, odontostomatologia).

Ciò premesso, la spesa per i 2 specialisti neurologi a tempo pieno dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 milioni all'anno mentre per i 5 medici consulenti secondo una previsione di impegno parziale settimanale la spesa annua globale dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni.

Il trattamento economico di tutti i sanitari operanti nel centro sia a tempo pieno che in veste di consulenza dovrebbe aggirarsi sui 30-32 milioni annui.

B) *Personale parasanitario* (assistenti sanitarie visitatrici ed infermiera professionale).

Si prevede l'impiego di 2 assistenti sanitarie visitatrici e di 1 infermiera professionale. Il trattamento economico per l'assistente sanitaria visitatrice a mente del regolamento organico del personale della regione è di L. 1.580.000 annue lorde (grado iniziale) mentre per l'infermiera professionale il contratto sindacale ospedaliero prevede un trattamento economico di complessive lorde mensili L. 168.200. La spesa del personale parasanitario dovrebbe quindi aggirarsi per le 3 unità di cui sopra in torno all'ammontare di L. 5.200.000 circa.

C) *Assistenti sociali, personale psicologo, ortopedagogista, logopedista e psicoterapista.*

E' previsto l'impiego nel centro dei servizi psico-medico-pedagogici di 3 assistenti sociali e di 3 psicologi nonchè di 1 ortopedagogista, di 1 logopedista e di 1 psicoterapista.

Premesso che trattasi in parte di personale già operante da anni presso il centro di medicina preventiva regionale, il trattamento economico per le 3 assistenti sociali si aggira globalmente all'anno intorno ai 6.400.000 mentre per i 3 psicologi globalmente all'anno attorno agli 8 milioni con un totale di circa L. 14.500.000.

I trattamenti economici dell'ortopedagogista, del logopedista e dello psicoterapista vanno considerati a tempo pieno ed è prevedibile una spesa annua globale di circa L. 12.000.000.

D) *Personale insegnante specializzato e direzione.*

Si prevede l'inserimento presso il centro di insegnamento di tipo individualizzato di 8 insegnanti ortofreniche e di un direttore.

Il trattamento economico per ognuna delle insegnanti è ipotizzabile in annue L. 2.400.000 circa corrispondenti ad una spesa globale annua di circa L. 20.000.000.

Per il direttore è ipotizzabile una spesa annua di L. 3.000.000.

E) *Personale addetto ai servizi generali.*

Si prevede l'impiego presso i servizi generali del seguente personale:

1 segretario - 1 archivista - 1 coadiutore - 1 telefonista 1 custode - 6 inservienti - 1 usciere - 1 guardarobiera - 1 elettricista - 1 addetto alla centrale termica - 2 cuochi - 3 donne di cucina - 1 giardiniere.

Tenuto conto che il personale addetto ai servizi generali soggiorna in buona parte presso il centro dei servizi disponendo anche di pernottamento e di ristorante self-service, è presumibile che la spesa annua complessiva si aggiri per le 21 persone di cui al punto *E*) sui 50.000.000 annui.

Spesa totale circa L. 134.000.000.

CONCLUSIONE

Nei punti A), B), C), D), E) sono state effettuate delle previsioni di spesa inerenti lo stretto personale che presterà la propria opera assistenziale medica e psicologica presso il centro regionale dei servizi medico-psico-pedagogici.

Tale previsione di spesa appare ben contenuta e non eccessiva se rapportata all'importanza della grande iniziativa regionale volta al ricupero dei giovani valdostani disadattati che troveranno nella comunità di Sarre tutte quelle possibilità di inserimento che oggi sono loro negate, trovandoci attualmente costretti ad ospitare 50 minori in istituti fuori regione con rette di degenza non indifferenti e con possibilità di integrazione pressochè azzerate.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 1971, n. 12, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12, è aumentata da lire diciannovemila a lire ventiseimila mensili a decorrere dal 1° gennnaio 1973.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 12 è soppresso e sostituito dal presente a decorrere dal 1° gennaio 1973:

« Ai mutilati ed invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili previsti dagli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè all'assegno mensile previsto dall'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e L. 26.000 ».

Art. 3.

Il capoverso lettera *b*) dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 12 è modificato come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1973:

« *b*) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a L. 26.000 mensili ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 12 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 1° gennaio 1973:

« Ai mutilati ed invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di L. 14.000 mensili.

L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 4 e che non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a L. 40.000 mensili.

A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle L. 40.000 mensili, la indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento fruito ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 12 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 1° gennaio 1973:

« Ai componenti della commissione sanitaria predetta è corrisposto un compenso forfettario di L. 6.000 lorde per ogni seduta ».

Art. 6.

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue massime L. 255.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa 750 del bilancio di previ-

sione della Regione per l'anno 1973, recante uno stanziamento di pari importo, nonchè al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973.

DUJANY

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 27.

Istituzione dell'azienda autonoma « Agraria Regionale Valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'azienda autonoma denominata « Agraria regionale valdostana » (A.R.V.), con sede in Aosta, avente i compiti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

L'Agraria regionale valdostana ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'agricoltura mediante l'ordinato svolgimento delle attività commerciali atte a mettere a disposizione delle aziende agrarie locali i beni strumentali, le merci, i prodotti, i servizi ed i mezzi tecnici al giusto prezzo di mercato.

A tal fine l'A.R.V. svolge i seguenti compiti:

a) acquista e vende agli operatori agricoli, singoli od associati, i beni strumentali, i mezzi tecnici, i prodotti agricoli e quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura;

b) organizza e gestisce centri di meccanizzazione agricola e di assistenza tecnica in questo settore, con propri mezzi e personale specializzato. I centri sono posti al servizio degli agricoltori singoli le cui aziende, per dimensione e per numero di addetti, non consentono la dotazione e un uso economicamente conveniente dei mezzi meccanici;

c) cura la pubblicazione mensile in ogni comune della Valle d'Aosta del listino dei prezzi dei prodotti commercializzati direttamente e di quelli di più largo consumo in agricoltura.

I prezzi delle merci indicate nel precedente punto *a*) praticati all'agricoltore dovranno essere concordati fra l'A.R.V. e l'assessorato regionale all'agricoltura all'inizio di ciascuna annata agraria.

Analogamente saranno concordate le variazioni di prezzo che si rendessero necessarie durante l'annata agraria.

Sono pure soggetti all'accordo preventivo fra l'A.R.V. e il predetto assessorato regionale i prezzi dei servizi e di ogni altra fornitura dell'A.R.V. interessante l'esercizio dell'agricoltura.

Art. 3.

Sono organi dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana »:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) la presidenza;
d) il collegio dei sindaci.

Art. 4.

L'assemblea è costituita dai membri eletti in ciascun comune della Regione tra i capifamiglia che siano conduttori di aziende agricole, singoli o associati, e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

I membri rappresentanti sono eletti nella proporzione di uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta purchè non inferiore a venti. Il numero di venti non si applica nel caso di conduttori associati (cooperative o associazioni).

I membri rappresentanti sono eletti con l'osservanza delle modalità indicate nello statuto.

Art. 5.

Spetta all'assemblea:

a) approvare lo statuto dell'Agraria regionale valdostana e le sue modificazioni ed integrazioni, su proposta del consiglio di amministrazione;

b) eleggere i membri del consiglio di amministrazione;

c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) approvare gli acquisti e le vendite di beni immobili patrimoniali nonchè l'accensione di mutui;

e) approvare il regolamento organico del personale.

I membri dell'assemblea possono proporre gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, purchè le proposte siano sottoscritte da un numero di membri pari ad almeno il 10% dei componenti l'assemblea e semprechè le proposte siano presentate al consiglio 20 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto da 8 membri, così nominati:

a) quattro eletti dall'assemblea tra i propri membri;

b) tre esperti nominati dalla giunta regionale su proposta degli assessori regionali all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio e alle finanze;

c) uno nominato dalla giunta regionale, scelto fra una terna di nominativi designati dalle associazioni regionali dei commercianti.

Art. 7.

Spetta al consiglio di amministrazione di deliberare in merito agli atti di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea e più precisamente:

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

b) deliberare in materia di spese entro i limiti del bilancio preventivo, in armonia con le attribuzioni e funzioni previste dall'art. 2 della presente legge e secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Agraria regionale valdostana;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) stabilire la convocazione dell'assemblea e fissarne l'ordine del giorno. In caso di urgenza il consiglio di amministrazione può adottare provvedimenti di competenza dell'assemblea; in tal caso, detti provvedimenti saranno sottoposti per la ratifica all'assemblea in occasione della sua prima riunione;

e) stabilire la misura della quota sociale annua.

Art. 8.

L'assemblea ed il consiglio di amministrazione sono validamente riuniti quando vi è la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dei rispettivi organi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Art. 9.

L'Ufficio di presidenza è costituito: dal presidente e dal vice-presidente.

Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Il vice-presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, su designazione dei propri membri elettivi ed è scelto fra i membri stessi.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono espletate dal membro esperto nominato dalla giunta regionale designato dall'assessore regionale alle finanze.

Art. 10.

Il presidente o, in sua assenza o impedimento il vice-presidente, ha la rappresentanza legale dell'Agraria regionale valdostana, anche in giudizio; presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione; firma gli atti necessari al funzionamento della azienda; convoca il consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il collegio dei sindaci è costituito da tre membri, nominati:

a) uno dall'assemblea;

b) uno dall'assessore regionale alle finanze;

c) uno dall'assessore regionale all'industria e commercio.

Art. 12.

Gli organi dell'Agraria regionale valdostana durano in carica cinque anni.

In caso di grave inadempienza ai doveri statutari, di perdurante inosservanza della presente legge o in caso di continuata inefficienza nonchè per altri gravi motivi, gli organi dell'A.R.V. possono essere sciolti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Il decreto di scioglimento deve anche stabilire il termine entro il quale debbono essere ricostituiti gli organi dell'A.R.V.

Art. 13.

L'Agraria regionale valdostana deve adottare, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, un proprio Statuto formulato nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo statuto e le sue successive eventuali modificazioni sono deliberati come stabilito dall'articolo 8 della presente legge. Lo statuto diviene esecutivo dopo la sua approvazione da parte della giunta regionale.

Lo statuto dell'A.R.V. deve, tra l'altro, stabilire:

a) la denominazione, la sede e l'attività dell'azienda;

b) le finalità che l'azienda intende raggiungere;

c) le modalità da seguire per la elezione dei membri dell'Assemblea secondo le norme dell'art. 4 della presente legge;

d) la composizione degli organi esecutivi e di controllo, nonchè la indicazione dei rispettivi poteri e competenze;

e) la struttura organizzativa e commerciale dell'azienda, nonchè la ubicazione della sede, degli uffici centrali e periferici, dei magazzini, dei depositi per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) le norme per la formazione ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, i termini entro i quali devono essere approvati, nonchè il termine entro il quale i citati documenti dovranno essere sottoposti al controllo del collegio dei sindaci;

g) il numero ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie. Le modalità per la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

h) le modalità per l'assunzione in servizio del personale di ogni ordine e grado per la sede centrale e per le sezioni periferiche;

i) ogni altra norma ritenuta necessaria per assicurare il buon funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda.

Art. 14.

Al presidente e al vice presidente spetta un compenso forfettario mensile a titolo di rimborso spese e indennità di carica; ai membri del consiglio di amministrazione e dell'assemblea spetta un gettone di presenza per ogni riunione.

Tali compensi sono stabiliti mediante deliberazione adottata dalla assemblea e da approvare dalla giunta regionale.

Art. 15.

Alle spese per lo svolgimento dei compiti previste dalla presente legge, l'Agraria regionale valdostana provvede con le seguenti entrate:

a) proventi delle quote sociali annue;

b) eventuale contributo annuale dell'amministrazione regionale, da concedere in misura comunque non superiore a lire venti milioni all'anno;

c) proventi di gestione dei servizi e della attività della azienda.

Art. 16.

Per la costituzione del patrimonio iniziale e per l'avviso dell'attività prevista dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agraria regionale valdostana un contributo una tantum di lire cinquanta milioni.

L'A.R.V. potrà rilevare dal consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa le attrezzature, le merci e i beni mobili ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività.

Art. 17.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento organico del personale e allo scopo di non arrestare l'approvvigionamento dei beni strumentali agli agricoltori, l'A.R.V. potrà avvalersi di personale già licenziato dal consorzio agrario di Aosta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 18.

Fatto salvo quanto stabilito nella lettera *e*) dell'art. 7 in sede di prima applicazione della presente legge la quota sociale annua per ciascun membro è stabilita in lire 1.000 (mille).

Art. 19.

Per il finanziamento e la copertura delle spese previste dagli articoli 15 e 16 della presente legge sono approvate le seguenti variazioni di bilancio:

a) è approvata la istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 del seguente nuovo capitolo 342 (« Contributi all'azienda autonoma Agraria regionale valdostana »), con lo stanziamento annuo di lire settanta milioni, somma da prelevare dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato E);

b) il predetto nuovo capitolo di spesa 342 sarà reiscritto nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1974 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di lire venti milioni.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 28.

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANI CONSULTIVI E PERIFERICI

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la regione autonoma della Valle d'Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all'art. 2, lettera 1), dello statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al prefetto e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono attribuite rispettivamente al presidente della giunta regionale e alla amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 2.

Per l'organizzazione, la direzione e l'amministrazione venatoria della regione autonoma Valle d'Aosta sono istituiti i seguenti organi:

a) comitato regionale per la caccia;
b) sezioni comunali cacciatori Valle d'Aosta.

Art. 3.

I componenti del comitato regionale per la caccia, che ha sede nel capoluogo della Regione, sono:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, con funzioni di presidente;
b) l'ispettore regionale forestale, od altro funzionario tecnico da lui delegato;
c) l'ispettore regionale agrario, od altro funzionario tecnico da lui delegato;
d) un professore di scienze naturali (possibilmente zoologo);
e) un rappresentante dell'ufficio regionale per il turismo, designato dall'assessore competente;
f) un rappresentante degli agricoltori, scelto dall'assessore regionale dell'agricoltura fra i designati dalle associazioni locali degli agricoltori;
g) un rappresentante dell'E.N.P.A., designato dalla locale organizzazione;
h) un rappresentante della pro-natura, designato dalla locale organizzazione;
i) otto rappresentanti dei cacciatori designati direttamente dai cacciatori appartenenti alle otto circoscrizioni di cui al seguente articolo, nella misura di un rappresentante per ognuna di esse;
l) un rappresentante dei riservisti designato dai concessionari di riserve.

Gli otto rappresentanti dei cacciatori eleggono nel proprio seno il vice presidente del comitato.

Art. 4.

Per la elezione dei rappresentanti dei cacciatori di cui al comma *i)* del precedente art. 3 sono istituiti nella regione Valle d'Aosta le seguenti circoscrizioni:

1) Pont St-Martin, Valle di Gressoney, Perloz, Donnaz, Pont Bozet, Champorcher, Hône e Bard;
2) Verrès, Arnaz, Montjovet, Champdepraz, Issogne e Valle d'Ayas;
3) St-Vincent, Châtillon, Chambave, Pontey, St-Denis, Verrayes, Valtournanche, Torgnon, Chamois, Antey St-André e La Magdeleine;
4) Fénis, St-Marcel, Pollein, Charvensod, Jovençan, Aymavilés e Cogne;
5) Valle del Gran San Bernardo, Quart, St-Christophe e Nus;
6) Aosta;
7) Sarre, St-Pierre, St-Nicolas, Avise, Introd, Valle di Rhêmes, Valsavaranche e Villenuve;
8) La Salle, Morgex, Arvier, Pré St-Didier, Valgrisanche, La Thuile e Courmayeur.

Art. 5.

Il comitato regionale per la caccia è nominato dall'assessore regionale all'agricoltura, il quale può deliberare lo scioglimento per gravi motivi, sentita la giunta regionale.

I componenti del comitato durano in carica tre anni, salvo il caso di scioglimento, e possono essere riconfermati.

I membri che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

In caso di assenza o vacanza di membri per dimissioni, morte od altre cause, la sostituzione viene effettuata su nuova designazione o nomina da parte degli enti o circoscrizioni aventi diritto e con successivo decreto dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 6.

Ai membri del comitato può essere concesso per ciascuna riunione un gettone di presenza da deliberarsi dal comitato, più il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Al presidente del comitato caccia spetta un assegno mensile a titolo di rimborso spese di rappresentanza e di compenso per la reggenza dell'ufficio di presidenza. Tale assegno viene concesso con deliberazione del comitato, approvata dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Il comitato regionale dovrà riunirsi in seduta ordinaria almeno due volte all'anno (entro la prima settimana di aprile e settembre) con convocazione che deve pervenire almeno 48 ore prima dell'ora prevista. Le adunanze sono valide quando intervengano la metà più uno dei suoi membri; le sue decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del comitato regionale per la caccia sono assolte da persona assunta e retribuita dal comitato stesso.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, di cui due nominati dai presidenti delle sezioni comunali o loro delegati, riuniti in assemblea su convocazione del presidente del comitato, ed il terzo, che assume la presidenza del collegio, designato dall'assessore regionale alle finanze.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ai revisori dei conti è corrisposto un compenso forfettario commisurato alla entità delle prestazioni, stabilito dal comitato.

I servizi di tesoreria e di cassa del comitato sono affidati ad un istituto di credito, in base ad apposita convenzione deliberata dal comitato e approvata dall'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 10.

Compete al comitato regionale per la caccia:

a) disimpegnare i compiti analoghi a quelli attribuiti dalle vigenti leggi statali ai comitati provinciali per la caccia;
b) vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia venatoria;
c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, ai competenti uffici regionali le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e delle riserve di caccia in concessione ed i voti formulati in materia venatoria, e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi faunistici della Regione;
d) indicare annualmente ai competenti uffici regionali quali bandite, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;
e) provvedere alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto o calendario venatorio;
f) predisporre un programma annuale, sentito il parere delle singole sezioni locali, atto a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori e provvedere alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie in servizio permanente e volontario;
g) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi;
h) controllare il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori della Regione sotto il profilo tecnico e amministrativo, avvalendosi all'uopo anche dei revisori dei conti;
i) applicare le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari a carico dei contravventori;
l) deliberare il regolamento del personale, la convenzione per i servizi di tesoreria e di cassa e l'aggiornamento del regolamento della riserva;
m) fissare, anno per anno, l'importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all'esercizio venatorio nella Regione.

Contro i provvedimenti del comitato è previsto il diritto di impugnativa con ricorso al presidente della giunta regionale il quale decide.

Art. 11.

Le sezioni comunali cacciatori sono riconosciute dal comitato regionale caccia, se si costituiscono con un numero minimo di 15 cacciatori residenti nel comune.

Qualora il numero dei cacciatori residenti in un comune non raggiunga il numero di quindici, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario. La sede di tali sezione è stabilita dai cacciatori; in caso di disaccordo, la sede è fissata dal comitato regionale.

In un comune non può esistere più di una sezione cacciatori.

Art. 12.

Presso ogni sezione comunale cacciatori è costituito un consiglio direttivo, composto di nove membri eletti a scrutinio segreto, nell'assemblea generale dei soci della sezione.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti il consiglio direttivo eleggono nel loro seno, a scrutinio segreto, il presidente, il vice presidente ed il segretario della sezione.

Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, disciplinare, o giudiziario o per gravi violazioni alle norme statutarie o per inattività, il comitato regionale per la caccia può disporre lo scioglimento dei consigli direttivi delle sezioni comunali cacciatori, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, sentito il parere dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Il commissario dovrà provvedere ad indire, entro tre mesi, nuove elezioni regionali.

Art. 13.

Ai componenti il consiglio sezionale non e dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese vive di trasferta.

Art. 14.

Compete alle sezioni comunali cacciatori:

a) effettuare il tesseramento dei soci delle sezioni;

b) dare pratica attuazione ai programmi annuali di cui al comma *f*) del precedente art. 10 nel territorio di propria competenza;

c) amministrare i fondi della sezione;

d) proporre al comitato caccia i provvedimenti necessari per proteggere ed incrementare il patrimonio faunistico nel territorio di competenza.

e) segnalare al comitato caccia le eventuali manchevolezze delle guardie addette alla sorveglianza venatoria, sia nel territorio della riserva regionale, sia nel territorio delle riserve private.

Le sezioni avranno a disposizione i seguenti fondi:

a) il 10% dei proventi derivanti dal tesseramento degli iscritti alla sezione per il funzionamento ordinario;

b) eventuali somme messe a disposizione dal comitato regionale per l'attuazione dei programmi annuali sezionali ai sensi del precedente comma *f*) dell'art. 10.

Dei predetti fondi le sezioni dovranno dare regolare rendiconto annuale al comitato regionale per la caccia.

Art. 15.

Per la validità delle assemblee generali delle sezioni comunali è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla sezione; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida purchè sia presente almeno un quarto dei soci.

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo delle sezioni comunali è necessaria la maggioranza dei componenti.

TITOLO II

ESERCIZIO VENATORIO

Art. 16.

Il comitato regionale per la caccia compila ed aggiorna il calendario venatorio con cui vengono stabilite le norme che regolano l'esercizio venatorio e lo presenta all'assessorato alla agricoltura entro il 10 giugno di ogni anno.

Nel predetto calendario sono indicate: la data di apertura e di chiusura della caccia, le limitazioni di mezzi, di tempo, di luogo, di capi, le specie di selvaggina e le zone in cui la caccia è vietata, le sanzioni di carattere disciplinare e le somme massime per risarcimento dei danni da addebitare a carico dei cacciatori che contravvengono alle norme del calendario stesso.

Il calendario venatorio è approvato con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, sentita la giunta regionale, entro il 1° luglio di ogni anno.

TITOLO III

ESERCIZIO DI CACCIA CONTROLLATA

Art. 17.

Tutto il territorio della Valle d'Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia nell'interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso.

E' fatto divieto di arrecare danno alle colture agricole, in particolare ai vigneti, all'epoca della maturazione del raccolto.

La caccia non potrà esercitarvisi se non mediante le speciali concessioni stabilite negli articoli che seguono.

Per la protezione e l'incremento della fauna stanziale e migratoria, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste può costituire oasi di protezione e di rifugio su proposta del comitato regionale caccia, sentito il parere delle sezioni comunali interessate. In tali oasi è vietata la caccia, l'uccellagione, l'addestramento dei cani e qualsiasi altra pratica venatoria che possa arrecare danno alla selvaggina. Le superfici di dette oasi saranno determinate con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Art. 18.

I titolari di licenza di caccia aventi residenza e domicilio stabili nella Valle d'Aosta possono esercitare la caccia nella Regione solo se muniti di speciale tessera del comitato caccia, rilasciato dalle sezioni comunali.

I titolari di licenza di caccia che non si trovano nelle condizioni previste nel comma precedente possono esercitare la caccia nella Valle d'Aosta solo se muniti di speciale permesso giornaliero di caccia, da rilasciare dal comitato regionale caccia e secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento della riserva.

Art. 19.

Gli importi dei permessi giornalieri di cui all'articolo precedente sono stabiliti dal comitato regionale per la caccia.

Art. 20.

Il comitato regionale per la caccia, nella persona del suo presidente, che lo rappresenta legalmente, è autorizzato a costituirsi parte civile in ogni procedimento penale per violazione delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Agli effetti della valutazione dei danni derivanti da un qualsiasi reato contravvenzionale previsto o punito dalle leggi e regolamenti inerenti all'esercizio della caccia e alla protezione della selvaggina, ad ogni capo di selvaggina, indebitamente ucciso o catturato, viene attribuito, dal comitato regionale, il valore dell'animale vivo e cioè il prezzo di acquisto dell'animale stesso quale riproduttore.

Art. 21.

Sono compatibili con le disposizioni dell'art. 18 le riserve di caccia concesse a privati, che sono denominate « riserve in concessione speciale », in quanto sono porzioni di territorio già costituito in riserva e in cui il diritto di caccia viene concesso in esclusiva a un limitato e determinato numero di persone secondo finalità e norme di protezione e di ripopolamento della selvaggina.

Per il rinnovo della concessione di tali riserve, gli interessati debbono dimostrare di essere proprietari o possessori dei terreni da includere nella riserva e debbono assoggettarsi alle norme e condizioni che il comitato regionale caccia, — sentito il parere delle sezioni comunali interessate per territorio —, fisserà in ordine alle condizioni a cui deve subordinarsi la concessione. E' condizione essenziale che tali riserve agiscano come zone di protezione, produzione e irradiamento della selvaggina.

Non possono essere concesse nuove riserve.

Le riserve esistenti dovranno avere, all'atto del rinnovo della concessione, una distanza minima di metri 500 dalle riserve limitrofe.

Qualora i concessionari di « riserve di concessione » non volessero sottostare alle norme prescritte dal decreto di concessione, le violassero apertamente e ripetutamente o rinunciassero volontariamente alla concessione, tutto il territorio rimasto fino ad allora riservato sarà trasformato in parco regionale, gestito dal comitato regionale caccia, parte con contributo regionale e parte coi fondi dei soci della riserva regionale. Con gli stessi fondi potrano essere finanziati anche parchi in località adatte, qualora le necessità di ripopolamento a salvaguardia della selvaggina mobile stanziale esistente od immessa in Valle d'Aosta lo richiedano.

Art. 22.

Oltre a quanto espressamente disposto dalla presente legge, hanno vigore, nella regione autonoma della Valle d'Aosta, le norme contemplate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l'esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme della presente legge.

Art. 23.

E' abrogata la legge regionale 15 maggio 1953, n. 1, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 24.

Il comitato regionale per la caccia provvede all'espletamento dei compiti istituzionali con i seguenti mezzi finanziari:

a) proventi del tesseramento ordinario annuale e delle tessere giornaliere;

b) eventuali contributi dello Stato o di privati;

c) contributi regionali annuali per le spese ordinarie e ricorrenti;

d) contributi regionali straordinari per spese straordinarie.

Art. 25.

Oltre ai fondi previsti dalla legge statale 2 agosto 1967, n. 799, la giunta regionale, in relazione alle necessità di bilancio del comitato regionale per la caccia, è autorizzata a concedere al comitato stesso contributi annuali, ordinari e straordinari, di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo, sino ad un ammontare complessivo di spesa annua di lire 40 milioni, da imputare all'apposito capitolo 334 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 29.

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e modificata con legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è aggiunto il seguente nuovo primo comma:

« Assistenza rogatoria sugli atti deliberativi del consiglio regionale e degli altri organi consiliari ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, già modificata con l'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della giunta e degli altri organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'amministrazione regionale. Rapporti con la commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 30.

Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite, a decorrere dal corrente anno 1973 ed in relazione all'art. 2, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, le seguenti tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della regione Valle d'Aosta a' sensi delle norme approvate con legge regionale 10 maggio 1952, n. 2:

Licenza di pesca di categoria *A* (pesca con tutti gli attrezzi): tassa L. 5.500;

Licenza di pesca di categoria *B* (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50): tassa L. 3.000;

Licenza di pesca di categoria *C* (pesca con canna con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50): tassa L. 1.700;

Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri): tassa L. 1.500.

Art. 2.

I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla presente legge.

Art. 3.

Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della regione Valle d'Aosta.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1973, n. 31.

Concessione, per l'anno 1972, di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea rappresenta esecuzione di un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina attraverso strumenti legislativi in corso di studio.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la continuità di servizi in atto esistenti la giunta regionale è autorizzata a concedere, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972, agli enti e società che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria o per lavoratori dipendenti e studenti nell'ambito della regione Valle d'Aosta contributi regionali da erogare entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

I contributi saranno erogati per ciascun ente o società solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1972 di tutto il complesso di autolinee esercite da ciascuna società ed ente e concesse alle Imprese stesse e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:

a) contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di abbonamento e tessera a tariffa preferenziale (lavoratori dipendenti e studenti);

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di lire quindici per autobus/km. per tutte le linee e tratti di linee svolgentisi in territorio regionale.

Art. 4.

Gli enti e società concessionari sono ammessi a beneficiare dei contributi per le autolinee:

che si svolgano interamente nell'ambito del territorio della Regione;

che si svolgano solo parzialmente nel territorio della Regione ma che, comunque, assolvano ad esigenze di traffico riconosciute dalla giunta regionale di interesse regionale e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi è limitata in valore all'ammontare del deficit ammissibile risultante dal conto di esercizio delle autolinee di cui si tratta ed al deficit totale di esercizio delle imprese.

Art. 6.

Sono esclusi dai contributi di cui sopra gli enti e società che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio o che abbiano reiteratamente violato le norme del contratto di lavoro o delle leggi sociali.

Art. 7.

Ai fini della determinazione del contributo autobus/km., va considerata la percorrenza indicata sul disciplinare di concessione. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa alle corse bis regolarmente denunciate e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione dei servizi.

Art. 8.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla presidenza della giunta regionale entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate:

dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5;

dal conto economico della gestione per l'anno 1972 relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all'apposito mod. 1°;

dall'elenco di tutte le autolinee ritenute di interesse regionale esercitate dall'azienda con l'indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all'allegato mod. 2°;

dalla copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo relativa all'intero 1972;

dalle dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972;

dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 9.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi o sussidi statali eventualmente concessi per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e il cui importo sarà dalle aziende interessate versato alla Regione fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.

Art. 10.

Per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive massime lire 130.000.000, sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:

è istituito il seguente nuovo capitolo 481 (« Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori »), con lo stanziamento di L. 130.000.000, somma da prelevare per L. 50.000.000 dal capitolo 206 del bilancio (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento — spese correnti — allegato *E* ») e per L. 80.000.000 da prelevare dal capitolo 205 del bilancio (« Fondo di riserva per spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese »).

Art. 11.

Con deliberazioni della giunta regionale si provvederà alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nonchè alla approvazione e liquidazione delle relative spese, da imputare al nuovo capitolo di spesa 481 di cui al precedente articolo.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunche spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 maggio 1973

DUJANY

(11997)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.